

te, armando il Caichio, o Barca senza espressa licenza del Capitano, in pena di perdere uno, o più Mesi di paga, ed altre anche maggiori, e afflittive, secondo la qualità dell'arbitrio. Ogni volta che li Marinari ardissero di uscire dal Bastimento, senza una tale licenza, dovrà il Capitano ricorrere alle Cariche, o Consoli Veneti, ed anche alle Cariche Estere, lorchè non vi fossero Pubbliche Figure Venete, onde li trasgressori siano affoggettati ai comminati castighi; ai quali castighi andranno egualmente soggetti ogni volta che non si prestassero con la dovuta prontezza ad allestire o la Barca, o il Caichio per discendere a terra, e per servire il Capitano in tutte le occorrenze, ed incontri, ne' quali egli gliel' ordinasse.

20

Ad oggetto che sia prestata la dovuta puntual' osservanza alle soprascritte Pubbliche prescrizioni, si stabilisce che tutte le diserzioni, tutti gli arbitrij, e tutte le mancanze di disciplina, ed obbedienza, pervenute che siano a notizia del Magistrato all' Armar, o per mezzo di partecipazione de' Capitanj, o de' Consoli, i quali avranno perciò a seriver direttamente al Magistrato medesimo, o per mezzo d' altri, saranno esattamente registrate in una Tabella esposta entro il Magistrato stesso con il Nome, Cognome, e Patria del delinquente, sotto l' indicazione del Bastimento, su cui servisse, e del Capitano, da cui fosse stato accordato, affinchè chiaramente apparindo e il trasgressore, e le trasgressioni, subir debba alle pene di sopra comminate, e possano li N. N. H. H. Proveditori nel cambiamento periodico